



29 gennaio 2009

Proposta di legge sul precariato
Disposizioni in materia di tutele sociali e politiche attive per i lavoratori
assunti con contratti non subordinati

Art. 1

(Sostegno del reddito, formazione, previdenza e accesso al credito).

1. Per i soggetti iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, con effetto dal 1o gennaio 2009 il contributo aggiuntivo previsto dall'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fissato nella misura dello 0,5 per cento è aumentato dello 0,5 per cento all'anno per gli anni 2009, 2010 e 2011 e sarà a totale carico dei datori di lavoro.
2. Le risorse aggiuntive di cui al comma 1, fermo restando l'attuale destinazione dello 0,72 % presso l'INPS, sono destinate a interventi a favore dei lavoratori di cui al comma 1 in particolare, per promuovere percorsi di qualificazione, riqualificazione e riconoscimento professionale anche in funzione di continuità di occasioni di impiego e per prevedere misure integrative di previdenza, di sostegno al reddito, sanitarie e di accesso al credito. Gli interventi di sostegno al reddito sono subordinati alla partecipazione alle iniziative di formazione di cui al successivo comma 9.
3. I contributi di cui al comma 1 sono rimessi a un fondo appositamente costituito dalle parti sociali o, in mancanza, presso l'INPS.
4. Le risorse del fondo di cui al comma 3 sono attivate a seguito di autorizzazione del Ministero del lavoro, delle politiche sociali e della salute, previa verifica della congruità, rispetto alle finalità istituzionali previste al comma 2, dei criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del fondo stesso, con particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria complessiva del sistema. Il Ministero del lavoro, delle politiche sociali e della salute esercita la vigilanza sulla gestione dei fondi.
5. All'eventuale adeguamento del contributo di cui ai al comma 1 si provvede con decreto del Ministro del lavoro, delle politiche sociali e della salute, previa verifica con le parti sociali da effettuare decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di cui al comma 1, il datore di lavoro

è tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di sanzione amministrativa, di importo pari a quella del contributo omesso; gli importi delle sanzioni amministrative sono versati al fondo di cui al comma 2.

7. A partire dall'anno successivo a quello di costituzione del fondo di cui al comma 3,.....
... sarà concessa una detrazione IRPEF pari al 7,41% della retribuzione annua lorda.....

7. A partire dall'anno successivo a quello di costituzione del fondo di cui al comma 3, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, agli iscritti alla gestione separata di cui al comma 1 sarà concessa una detrazione IRPEF pari al 7,41% della retribuzione annua lorda per i parasubordinati e del 7,41% del fatturato annuo per i titolari di Partita Iva, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie a condizione che, tali risorse, siano destinati al Fondo di Previdenziale Integrativo costituito nell'ambito del fondo di cui al comma 3. A tale scopo il Comitato Amministratore del fondo di cui al comma 3, sentito il Ministero del Lavoro, destinerà alla previdenza integrativa una quota della contribuzione di cui al comma 1. Per i soggetti IRPEF che rientrano nei limiti di reddito esenti dall'imposta e che nell'anno precedente hanno conseguito un reddito imponibile non superiore a 20 (venti) mila euro è prevista una contribuzione figurativa al Fondo di Previdenza Integrativo pari al 1,482 mila euro. La contribuzione figurativa può essere reiterata per non più di tre esercizi fiscali consecutivi.

8. Le risorse di cui all'articolo 2, commi da 526 a 530, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non dovessero risultare ancora utilizzate agli scopi definiti dalla norma stessa, sono riversate sul fondo di cui al comma 3.

9. Entro tre mesi dalla costituzione del fondo di cui al comma 3, le risorse indicate nella Legge 27 dicembre 2002, n. 289 – Legge Finanziaria 2003, ai commi 4 e 6 dell'Art. 44 vincolate alle iniziative di formazione per gli iscritti alla gestione separata parasubordinati presso l'INPS, non pensionati, e non ancora utilizzate saranno trasferite al fondo di cui al comma 3 e vincolate ad iniziative di formazione degli iscritti alla gestione separata parasubordinati.

10. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente norma il Ministero del Lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, delle politiche sociali e della salute, previa intesa con la conferenza stato/regioni e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, sono disciplinate le linee di indirizzo per avviare politiche attive verso gli iscritti alla gestione separata nei seguenti versanti operativi:

- a) riconoscimento professionale e certificazione delle competenze acquisite;
- b) percorsi di orientamento professionale;
- c) offerte formative e di aggiornamento professionale dedicate;
- d) costituzione di banche dati con l'offerta di lavoro proveniente da professionisti e parasubordinati iscritti alla gestione separata, consultabili dai committenti.

11. Il decreto di cui al comma 10 è rimesso al parere preventivo delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento.

12. Il Ministro del lavoro, delle politiche sociali e della salute presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 3, con particolare riferimento alle diverse finalizzazioni di cui al comma 2, al

numero dei beneficiari e ai risultati conseguiti.

(Questa norma può consentire di costruire, come si fa per quasi tutti i lavoratori dipendenti e per molti lavoratori autonomi, un Fondo costituito dalle Parti Sociali oppure presso l'INPS, che gestirà fondi aggiuntivi dovuti dai datori di lavoro per la formazione professionale, l'accesso al credito, il sostegno al reddito, la previdenza integrativa (anche prevedendo forme di defiscalizzazione finalizzata che sopperiscano alla mancanza di TFR su cui si basa, invece, il resto della previdenza integrativa). Soprattutto quella previdenziale, senza trascurare le altre necessità, è una priorità che, se non affrontata, lascerà gli iscritti alla gestione separata rendimenti bassi, corrispondenti a redditi bassi e pensioni per lo più al di sotto, o di poco al di sopra, della pensione sociale. Questo è un provvedimento che darebbe un grande segnale di discontinuità e di protezione sociale per questi lavoratori e costringerebbe le parti sociali a riconoscersi a vicenda come rappresentanti anche di questi lavoratori e dei loro committenti. Del resto le stesse parti siedono già da 8 anni anche nel comitato di gestione separata presso l'INPS. Sarebbe quindi un segnale di grande attenzione verso questo mondo di lavoratori flessibili e precari ma potrebbe anche essere l'inizio di un confronto fra le parti sociali che, come già successo in altri settori e tipologie, potrebbe creare un clima favorevole anche per altre intese di carattere contrattuale. Non ultimo, nello spirito di avvicinare i costi delle prestazioni dei parasubordinati a quelle del lavoro dipendente, questo provvedimento consentirebbe di avvicinare anche il costo degli oneri sociali oggi di gran lunga inferiori per i committenti che utilizzino parasubordinati invece di lavoratori subordinati).

Art. 2.

(Incentivazione di processi di stabilizzazione)

1. Nei confronti dei datori di lavoro di cui al comma 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori occupati nella stessa azienda da almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente, utilizzando contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in somministrazione, associazione in partecipazione e di prestazione d'opera di cui all'Art. 2222 privi di autonoma organizzazione, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi. Nelle ipotesi d'assunzione di cui al presente comma effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese artigiane e da studi professionali, ovvero da imprese commerciali sotto i 50 addetti, ovvero per lavoratori e lavoratrici over 50 non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi.
2. Entro tre mesi dall'approvazione della presente norma sarà predisposta, dal Ministero del Lavoro, una procedura annuale di acquisizione delle richieste presso l'INPS e di approvazione o diniego che si concluda nei 2 mesi successivi la richiesta stessa.

3. Hanno accesso alle agevolazioni di cui al comma 1. tutti i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli e gli enti pubblici economici che abbiano, a livello nazionale, regionale, territoriale o aziendale, sottoscritto accordi con le OO. SS. Dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale che regolino le modalità di esecuzione della prestazione, le qualifiche e mansioni verso cui è accessibile l'attività con contratti di cui al comma 1, i compensi minimi applicabili e le norme di regolazione dei diritti sociali e sindacali.

4. Nei comparti in cui la contrattazione nazionale collettiva tra le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale avranno sottoscritto accordi in linea con quanto stabilito nel comma 3, le agevolazioni contributive previdenziali e assistenziali di cui al comma 3 saranno estese, con Decreto del Ministero del Lavoro, fino a 48 mesi.

5. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.

(Qui si tenta di affrontare in modo positivo ed incentivante due dei nodi fondamentali che caratterizzano in Italia lo scivolamento della flessibilità verso forme di precarietà e sfruttamento. La prima è la mancanza di regole condivise dalla contrattazione collettiva che delimitino l'uso delle nuove forme di lavoro, in particolare le collaborazioni e le prestazioni d'opera individuale, definendone caratteristiche, tempi, e tutele nell'ambito delle peculiarità professionali, di mercato, di tecnologia specifiche di ogni settore merceologico e, all'interno di questi, di ogni prestazione lavorativa. Riattivare questa pratica diffusa nella contrattazione collettiva per tante forme di lavoro flessibile è importante sia per dare dignità, equo compenso e tutele sociali a lavoratori e lavoratrici che oggi ne sono privi ma anche per riequilibrare un mercato in cui le imprese che abusano di queste forme di lavoro beneficiano di una concorrenza "sleale" rispetto alle aziende che rispettano in modo corretto i diritti del lavoro e, per di più, scaricano il rischio d'impresa sulle lavoratrici e sui lavoratori. In questo modo si può anche affrontare più efficacemente il secondo nodo che è quello di incentivare la stabilizzazione delle persone coinvolte in questi fenomeni potendo contare su un più duraturo risultato perché consolidato da regole contrattuali che alimentano interi settori e mettono le imprese tutte sullo stesso piano di partenza. In mancanza di questo, lo si è notato anche in recenti esperienze, e al di là delle buone intenzioni il rischio reale è che chi stabilizza lavoratori impropriamente impiegati diviene, paradossalmente, debole sul mercato perché meno concorrenziale di chi continua ad abusare o ad utilizzare in modo spregiudicato forme di lavoro che sfuggono alla regolazione collettiva.

Saranno poi le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e del lavoro ad interpretare le necessità e le peculiarità professionali presenti nel settore incardinando le nuove modalità d'impiego in parametri adatti e condivisi e, quindi, utili sia all'impresa sia ai lavoratori.)

Art. 3.

(Misure antielusive)

1. Al fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina di legge e dei contratti collettivi, in caso di rapporti di associazione in partecipazione agli utili con apporto di lavoro, il lavoratore associato ha diritto ai trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente del medesimo settore di attività, o in mancanza di contratto collettivo, in una corrispondente posizione secondo il contratto di settore analogo.
2. Il Ministro del lavoro, delle politiche sociali e della salute emana, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli indirizzi generali entro i quali sia definibile una effettiva associazione in partecipazione e, in particolare, quando pur in presenza anche di apporto di lavoro la partecipazione agli utili con apporto di capitale sia considerata sufficiente a considerare legittimo tale rapporto.

(Questa disposizione toglierebbe definitivamente lo spazio su cui si sono costruiti gli abusi nell'utilizzo dell'associazione e in partecipazione agli utili estendendo forzatamente il concetto di apporto di lavoro fino al punto di essere utilizzato nella stragrande maggioranza dei casi per lavori manuali ed operativi, al di fuori di un effettivo rapporto di associazione e come mera elusione delle leggi e contratti di lavoro che regolano il lavoro subordinato.

Lo stesso DLGS 276/2003 riconosce l'uso elusivo di questa tipologia lavorativa ma poi inserisce anche la possibilità di abbinare all'associazione in partecipazione una qualsiasi altra tipologia lavorativa. Con questa norma si esclude questa eventualità e, se di apporto di lavoro si tratta, è indispensabile che questo sia regolato e tutelato come per tutti gli altri lavoratori in modo da essere conveniente solo qual ora si tratti di vere necessità di associazione. Infine, per la prima volta si darebbe al legislatore il compito di definire dei parametri di apporto di capitale e di partecipazione agli utili entro i quali si può parlare di associazione in partecipazione e in quali, invece, non sia legittimo parlare di questo tipo di rapporti "societari")

Art. 4

(Modalità di elezione del Presidente del Comitato di gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

1. All'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il comma 3 è sostituito dal seguente "3. Il presidente del comitato amministratore è eletto tra i componenti in rappresentanza degli iscritti al Fondo, anche laddove nominati dalle OO. SS. maggiormente rappresentative, entro e non oltre due mesi dall'emanazione della presente norma o dall'insediamento del nuovo comitato amministratore".

(Questo punto consente di ripristinare nei fondi di gestione INPS una regola inviolabile, scardinata invece dal secondo governo Berlusconi, per cui il controllato non può nominare il controllore. Nella finanziaria 2005 fu inserito l'obbligo di nomina, al posto dell'elezione dei rappresentanti dei lavoratori flessibili che avevano votato poche settimane prima e in

più, per scongiurare la presidenza della CGIL che aveva vinto le elezioni, si è deciso per norma che il Presidente INPS nomini il Presidente del Comitato di gestione separata. Questo, unico esempio in tutto il sistema previdenziale, è un'eccezione da superare perché il sistema di controllo a cui hanno diritto i lavoratori e i datori di lavoro che versano nel fondo è così minato alla base. La proposta che facciamo lascia che le nuove elezioni siano fatte alla scadenza dell'attuale comitato, così come già indicato nella finanziaria 2007, ma rimette a posto il precedente politico più rischioso che è la nomina del Presidente del Comitato da parte del presidente dell'INPS.)

Art. 5

(Procedure di quantificazione statistica).

1. Considerata la differenziata platea dei contribuenti presso la gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e vista l'esigenza di monitorare correttamente l'andamento previdenziale in relazione sia ai futuri interventi previdenziali sia a quelli sociali rivolti agli iscritti alla gestione separata stessa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto provvederà a identificare e a statisticare i contribuenti in modo differenziato per: contribuenti che risultino assicurati in altra cassa previdenziale obbligatoria; contribuenti titolari di pensione diretta e quelli titolari di pensione di reversibilità; contribuenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e collaborazione a progetto che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie; professionisti titolari di Partita Iva che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie; gli associati in partecipazione che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie.

2. Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente norma l'INPS garantirà l'aggiornamento trimestrale degli estratti conto assicurando la loro consultazione on line da parte degli iscritti per verificare la correttezza dei versamenti effettuati.

(Quest'ultimo punto è utile al fine di identificare con precisione una platea che comprende soggetti molto diversi tra loro sia professionalmente, sia dal punto di vista previdenziale, sia dal punto di vista delle prestazioni dovute. Se non si conoscono con precisione le condizioni degli iscritti alla gestione separata è poi difficile costruire politiche di tutela previdenziale e sociale idonea sia per gli amministratori di società o condominio, sia per i collaboratori occasionali, quelli dei call center, piuttosto che per i professionisti con partita Iva o per i pensionati che continuano a lavorare a collaborazione. Anche questo provvedimento non costa quasi nulla ed è ampiamente assorbibile da quanto già previsto nella gestione separata in termini di trasferimento all'Inps per la gestione del fondo).